

COMMERCIO ELETTRONICO

L'Iva nel commercio elettronico diretto ed indiretto

Sandro Cerato – dottore commercialista e pubblicitista

PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

I PRESUPPOSTI

🏛 Art. 1, D.P.R. 633/72

L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle **cessioni di beni** e le **prestazioni di servizi** effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate



OGGETTIVO

🏛 Artt. 2 e 3, D.P.R. 633/72




SOGGETTIVO

🏛 Artt. 4 e 5, D.P.R. 633/72

IL «PRESUPPOSTO» TERRITORIALE

“PRESUPPOSTI” di imponibilità <i>(art. 1 del DPR 633/72)</i>		
OGGETTIVO Sono imponibili le	SOGGETTIVO se effettuate nell’	TERRITORIALE e se effettuate nel
- Cessione di beni (Art. 2) - Prestazioni di servizi (Art. 3)	- Esercizio di impresa (Art. 4) - Esercizio di arte o professione (Art. 5)	- Territorio dello Stato (artt. 7-7septies)
In effetti, il requisito della territorialità, non è un “presupposto” che condiziona l’imponibilità dell’operazione, ma chiarisce solo se questa è imponibile in Italia o in un altro Stato membro.		
In base alla Direttiva 2006/112/CE, infatti, se l’operazione è rilevante sotto il profilo oggettivo e soggettivo, è certamente “imponibile”, ma occorre stabilire quale sia il “luogo dell’operazione imponibile” .		

IL MOMENTO IMPOSITIVO



MOMENTO DI EFFETTUAZIONE

Principali disposizioni

**Art. 6
DPR
633/72**

- co. 1 → cessioni di beni (consegna/spedizione)
- co. 3 → prestazioni di servizi (pagamento)
- co. 4 → **effetto anticipatorio fatturazione o pagamento**
- co. 6 → servizi generali internazionali (pagamento o ultimazione/maturazione)


**Art. 39
D.L.
331/93**

- co.1 → acquisti intracomunitari di beni + (dal 2013) cessioni intra (inizio trasporto/spedizione)
- co.2 → effetto anticipatorio fatturazione (dal 2013 **no effetto anticipatorio pagamento**)

CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI

OPERAZIONI RILEVANTI

- Sono operazioni per le quali **coesistono tutti i requisiti** di applicazione dell'IVA
- Sono **soggette a tutti gli obblighi** di fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento e dichiarazione
- Influenzano il **volume d'affari** del contribuente
- In generale consentono la **detrazione** dell'imposta assolta sugli acquisti effettuati nell'esercizio d'impresa, arte o professione



... DETTAGLIO

✓ OPERAZIONI IMPONIBILI

✓ OPERAZIONI NON IMPONIBILI

- CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE (art. 8)
- OPERAZIONI ASSIMILATE (art. 8-bis + 38-quater, 71 e 72)
- SERVIZI INTERNAZIONALI (art. 9)
- CESSIONI INTRACOMUNITARIE (artt. 40, 41, 51, 52 e 58 D.L. 331/93)

✓ OPERAZIONI ESENTI (art. 10)

✓ OPERAZIONI NON SOGGETTE CON DIRITTO ALLA DETRAZIONE

OPERAZIONI NON RILEVANTI

Sono operazioni non soggette, escluse o fuori campo IVA

- ☐ Manca uno dei requisiti essenziali
- ☐ Non sono soggette agli obblighi di rilevazione di cui al titolo II del DPR 633/72 **(deroga per FC extraterritoriali – vedi, dal 2013, art.21 co.6-bis)**
- ☐ Non danno diritto alla detrazione dell'imposta assolta dall'eventuale soggetto passivo in relazione a beni e servizi acquistati o importati **(deroga per FC extraterritoriali – vedi, dal 2013, art.21 co.6-bis)**

OPERATORI SOGGETTI ALLA NORMATIVA ITALIANA

PER CHI VALGONO LE REGOLE?

1

OPERATORE IVA ITALIANO

2

**OPERATORE UE IDENTIFICATO IN ITALIA O RAPPRESENTANTE
FISCALE**

3

STABILE ORGANIZZAZIONE DI SOGGETTO ESTERO

SOGGETTI PASSIVI (art. 17 DPR 633/72)



REGOLA

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'**art. 19**, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.



NON
RESIDENTI

2. Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti **nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato**, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), **sono adempiuti dai cessionari o committenti**. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.



DIRETTA

1

RAPPRESENTANTE

2

3. Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dalla applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di **soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato**, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale è comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione. Se gli obblighi derivano dall'effettuazione solo di operazioni non imponibili di trasporto ed accessorie ai trasporti, gli adempimenti sono limitati all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione di cui all'articolo 21.

**NON
RESIDENTI**



4. Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

PER IL TRAMITE DI STABILI ORGANIZZAZIONI

Art. 1, Reg. n. 282/11/UE

Designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica di cui all'articolo 10 del presente regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione

TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA



UE (IVA)



28

TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI IVA

- ❑ DPR 633/72
Norma nazionale
(art. 1 e artt. da 7 a 7-septies)
- ❑ Direttiva “IVA” 2006/112/CE
Norma-base europea di riferimento
- ❑ Regolamento 282/2011
Chiarimenti e indicazioni operative
- ❑ Circolari dell’Agenzia delle Entrate

COSA DICE IL DPR 633/72 SULLA TERRITORIALITÀ

Art. 1 - *Sono operazioni imponibili ...*

☐ le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ...

(presupposto oggettivo)

☐ effettuate nell'esercizio di impresa, arte o professione ...

(presupposto soggettivo)

☐ **nel territorio dello Stato**

(presupposto territoriale)

Attenzione alle operazioni non rilevanti territorialmente in Italia ma rilevanti un altro Stato membro.

DPR 633/72 - art. 7

Dir. 2006/112/CE – Titolo V


Territorialità



Localizzazione del tributo

ARTT. DA 7 A 7-SEPTIES UN CLASSIFICATORE A 7 CASSETTI

Poniamo su ciascuno un'etichetta



ART. 7-BIS - DEFINIZIONI

Art. 7-bis - Cessione di beni

- ☐ Cessione di beni immobili (co. 1)
- ☐ Cessione di beni mobili (co. 1)
- ☐ Cessioni a bordo di navi, aerei, treni (co. 2)
- ☐ Cessioni di gas naturale e energia elettrica (co. 3)

ART. 7-BIS

co. 1	Immobili	Tutti →	se esistenti nel territorio dello Stato
co. 2	Mobili <i>(per la distinzione tra mobili e immobili, vd. CAE n. 37 sub art. 7-quater)</i>	Nazionali →	
		Comunitari →	
		Vincolati al regime della temporanea importazione →	
co. 2	Mobili	Spediti da altro Stato membro, purché	installati, montati o assemblati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto

Fornitura beni con
posa in opera

ART. 7-TER


☐ Tipologia del servizio

- “generico” o “specifico”

☐ Tipologia del destinatario

- “soggetto passivo” o “privato”

ART. 7-TER - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI GENERICI



SERVIZI GENERICI

- ❑ Sono servizi “generici”, nei rapporti B2B anche ...
 - **prestazioni di trasporto beni**
 - **prestazioni di agenzia su beni mobili**
 - **prestazioni di lavorazione su beni mobili**

- ❑ Tale impostazione semplifica l’individuazione del luogo di rilevanza territoriale dell’operazione

ART. 7-TER - REGOLA GENERALE DEI SERVIZI GENERICI

Art.
7-ter
DPR
633/72
e art. **44**
Dir. 2006/112

Servizi B2B
(business to business)
resi a **soggetto passivo**
IVA



**Criterio del luogo
di destinazione**

IVA rilevante nello Stato
del **committente**

Art.
7-ter
DPR
633/72
e art. **45**
Dir. 2006/112

Servizi B2C
(business to consumer)
resi a **non soggetto**
passivo IVA
(privato, ente n.c.)



**Criterio del luogo
di origine**

IVA rilevante nello Stato
del **prestatore**


ART. 7-QUATER - TERRITORIALITÀ

- ☐ Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi (***un primo gruppo di servizi “specifici”***)

Lett. a)	Servizi relativi ad immobili
Lett. b)	Servizi di trasporto di passeggeri
Lett. c)	Servizi di ristorazione e <i>catering</i>
Lett. d)	Servizi di ristorazione e <i>catering</i> resi a bordo di navi, aerei o treni
Lett. e)	Servizi di noleggio a breve termine di mezzi di trasporto

ART. 7-QUATER - TERRITORIALITÀ

☐ Art. *7-quater* DPR 633/72 e art. **47** Dir. 2006/112



ART. 7-QUATER - TERRITORIALITÀ

Contenuto dell'articolo 7-quater lett. a)

[1] In **deroga** a quanto stabilito dall'articolo 7-ter co. 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, **quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato**;

(...)

ART. 7-QUATER – lett. b)

Art.
7-quater
DPR
633/72
e art. **48**
Dir. 2006/112

Servizi di trasporto passeggeri
(art. 7-quater lett. b))
resi a soggetto passivo
o a non soggetto passivo IVA



**Criterio della
proporzione
alla distanza
percorsa**

Art. 7-quater lett. b)

b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
(...)

Direttiva 2006/112

Art. 48 – [Luogo delle prestazioni di trasporto passeggeri]

Il luogo delle prestazioni di trasporto di passeggeri è quello dove si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse.

ART. 7-QUATER – lett. c) e lett. d)

Art.
7-quater
DPR
633/72
e art. **55**
Dir. 2006/112

Servizi di ristorazione e *catering*
art. 7-quater lett. c)
resi a soggetto passivo
o a non soggetto passivo IVA



(diversi dai seguenti)
**Criterio del luogo
di esecuzione
del servizio**

Art.
7-quater
DPR
633/72
e art. **57**
Dir. 2006/112

Servizi di ristorazione e *catering*
art. 7-quater lett. d)
resi a soggetto passivo
o a non soggetto passivo IVA



(resi a bordo di navi,
aerei, treni, in un tra-
sporto
intracomunitario)
**Criterio del luogo
di partenza
del trasporto**

ART. 7-QUATER – lett. e)

Art.
7-quater
DPR
633/72
e art. **56**
Dir. 2006/112

Servizi di locazione, leasing,
noleggio, a breve termine
di un mezzo di trasporto
(art. 7-quater lett. e))
resi a soggetto passivo (B2B)
o a non soggetto passivo (B2C)



- Criterio del luogo di **messa a disposizione** del mezzo
- Criterio del luogo di **utilizzo**

I servizi sono
soggetti ad IVA se:

- **messi a disposizione in Italia e**
- **utilizzati nella UE**

- **messi a disposizione in extra UE e**
- **utilizzati in Italia**

ART. 7-QUINQUIES - REGOLE SPECIFICHE PER I SERVIZI “SPECIFICI”

Art.
7-quinquies
DPR
633/72
53
Dir. 2006/112

Attività culturali, artistiche,
sportive, scientifiche,
educative, ricreative
e simili, ivi comprese
fiere e esposizioni



dal

1.1.11

(DLgs. 18/2010, art. 3, co. 1)

B2C

Criterio
del luogo
di
materiale
esecuzione

B2B

Criterio
del
domicilio
del
committente

servizi degli organizzatori
di dette attività

servizi accessori
ai precedenti

servizi per l'accesso alle
manifestazioni di cui sopra
e servizi accessori



B2C / B2B

Criterio del luogo
di materiale esecuzione

Art. 7-sexies - Territorialità - Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi (B2C)		
lett. a)	<i>intermediazioni</i>	<i>se è in Italia il luogo dell'operazione intermediata</i>
lett. b)	<i>trasporti non comunitari di beni</i>	<i>in proporzione alla distanza percorsa</i>
lett. c)	<i>trasporti comunitari di beni</i>	<i>se è in Italia il luogo di partenza del bene</i>
lett. d)	<i>lavorazioni di beni, prestazioni accessorie ai trasporti, ecc.</i>	<i>se eseguite in Italia</i>
lett. e)	<i>noleggio NON a breve di mezzi di trasporto (non imbarcazioni)</i>	<i>se il committente è domiciliato in Italia o ivi residente senza domicilio all'estero, sempreché la prestazione sia utilizzata in Italia</i>
lett. f)	<i>servizi prestati tramite mezzi elettronici</i>	committente domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero
lett. g)	<i>servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione</i>	committente domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea

**Art. 7-septies - Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi
rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità
(*Altro gruppo di servizi “specifici” e “immateriali”*) (B2C extra UE)**

lett. a)	<i>Licenze, diritti d'autore, ecc.;</i>
lett. b)	<i>pubblicità;</i>
lett. c)	<i>consulenza tecnica o legale; elaborazione dati;</i>
lett. d)	<i>prestazioni bancarie/assicurative, ecc.;</i>
lett. e)	<i>messa a disposizione di personale;</i>
lett. f)	<i>locazione di beni diversi dai mezzi di trasporto;</i>
lett. g)	<i>accesso a sistemi di gas o energia elettrica;</i>
lett. h)	<i>ABROGATA</i>
lett. i)	<i>ABROGATA</i>
lett. l)	<i>servizi inerenti l'obbligo di esercizio o meno delle predette attività</i>

OPERAZIONI TERRITORIALMENTE RILEVANTI IN ITALIA

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA
SOGGETTO UE

SEMPRE

OBBLIGO DI INTEGRAZIONE
DELLA FATTURA RICEVUTA

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DA
SOGGETTO EXTRA UE

SEMPRE

OBBLIGO DI EMISSIONE
DELL'AUTOFATTURA

A PRESCINDERE DAL FATTO CHE IL FORNITORE ABBIA UN RAPPRESENTANTE FISCALE O
UNA IDENTIFICAZIONE DIRETTA IN ITALIA

OBBLIGHI DI FATTURAZIONE

Art. 21 co. 6-bis

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

- a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'art. 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione Europea, con l'annotazione "inversione contabile";
- b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione Europea, con l'annotazione "operazione non soggetta".

OBBLIGHI DI FATTURAZIONE

- ☐ Obbligo di fatturazione per tutte le operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale (cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche se diverse da quelle generiche).
- ☐ Servizi resi a **soggetti passivi UE**: indicazione “inversione contabile”.
- ☐ Servizi “**effettuati extra UE**”: indicazione “operazione non soggetta”.

INVERSIONE CONTABILE


- ☐ Acquisti di beni e servizi da soggetto passivo stabilito in altro Stato UE e rilevanti territorialmente in Italia: sempre obbligo di integrazione (artt. 46 e 47 DL 331/93).
- ☐ Acquisti di beni e servizi da soggetto passivo extra UE e rilevanti territorialmente in Italia: sempre obbligo di autofattura.

CASI PRATICI

TERRITORIALITÀ SERVIZI - REGOLA GENERALE

TERRITORIALITÀ SERVIZI GENERICI (ART. 7-TER) – CRITERI
ESEMPIO n. 1

Una società italiana esegue dei servizi di marketing a favore di soggetti passivi francesi e americani. Tali prestazioni sono soggette al seguente regime IVA:



TERRITORIALITÀ SERVIZI - REGOLA GENERALE

TERRITORIALITÀ **SERVIZI GENERICI** (ART. 7-TER) – CRITERI ESEMPIO n. 2

Un soggetto passivo austriaco esegue dei servizi di marketing a favore di un soggetto passivo italiano. Tali prestazioni sono soggette al seguente regime IVA:

Prestatore
Soggetto passivo



✓ Emissione fattura senza imposta austriaca

Committente
Soggetto passivo



Il soggetto committente italiano, ricevuta la fattura, dovrà:

1. assoggettare ad IVA in Italia la prestazione mediante integrazione della fattura **ex art. 17 co. 2 DPR 633/1972**;
2. presentazione del modello **INTRASTAT**.

TERRITORIALITÀ SERVIZI - REGOLA GENERALE

TERRITORIALITÀ **SERVIZI GENERICI** (ART. 7-TER) – CRITERI ESEMPIO n. 3

Una società australiana esegue dei servizi di marketing a favore di un soggetto passivo italiano. Tali prestazioni sono soggette al seguente regime IVA:

Prestatore
Soggetto passivo



✓ Emissione fattura senza applicazione dell'Iva

Committente
Soggetto passivo



Il soggetto committente italiano, ricevuta la fattura, dovrà assoggettare ad IVA in Italia la prestazione mediante emissione di un'autofattura con il meccanismo del **Reverse Charge ex art. 17 co. 2 DPR 633/72**.

TERRITORIALITÀ SERVIZI - REGOLA GENERALE

TERRITORIALITÀ SERVIZI GENERICI (ART. 7-TER) – CRITERI ESEMPIO n. 4

Un soggetto passivo italiano esegue dei servizi generici a favore di un soggetto privato austriaco. Tali prestazioni sono soggette al seguente regime IVA:

Prestatore
Soggetto passivo



✓ Emissione fattura con applicazione dell'Iva

Committente
Soggetto privato



Il soggetto prestatore italiano, in applicazione delle regola generale di cui all'art. 7-ter lett. b) procede all'emissione della fattura con indicazione dell'IVA → rilevanza del prestatore.

SERVIZI BENI IMMOBILI

ESEMPIO 1

La società Beta s.r.l. è proprietaria di un immobile a Firenze che necessita di lavori di manutenzione per i quali incarica un impresa di austriaca.




In tal caso, la prestazione di servizi risulta essere soggetta al seguente trattamento IVA:

- ☐ la prestazione risulta essere **territorialmente rilevante in Italia** in applicazione della lett. a) art. 7-*quater*;
- ☐ ai sensi dell'art. 17 DPR 633/72 il **committente** soggetto passivo è obbligato all'assolvimento degli obblighi IVA mediante integrazione della fattura.

SERVIZI BENI IMMOBILI

ESEMPIO 2

Il Sig. Marc Harris, di **nazionalità inglese**, è proprietario di un **immobile in Italia**. Per una manutenzione da eseguire sull'impianto elettrico dello stesso immobile si rivolge ad un **elettricista soggetto passivo d'imposta in Inghilterra**.



In tal caso, la prestazione di servizi risulta essere soggetta al seguente trattamento IVA:

- ☐ la prestazione risulta essere **territorialmente rilevante** in Italia, in quanto l'immobile risulta ubicato nel territorio dello Stato. Di conseguenza, trova applicazione la lett. a) dell'art. 7-*quater*;
- ☐ il soggetto prestatore – elettricista inglese – non risulta essere identificato ai fini IVA in Italia;
- ☐ il soggetto committente non è soggetto passivo IVA in Italia;
- ☐ il **soggetto prestatore (GB)** delle prestazioni di servizi **deve nominare un rappresentante fiscale** in Italia o **identificarsi direttamente** così da poter assolvere agli obblighi IVA.

SERVIZI BENI IMMOBILI

ESEMPIO 3

Il Sig. **Paolo Verdi**, è proprietario di un **immobile a Kitzbühel (Austria)**. Per una manutenzione da eseguire sull'impianto elettrico dello stesso si rivolge ad un **elettricista soggetto passivo d'imposta in Italia**:



In tal caso, la prestazione di servizi risulta essere soggetta al seguente trattamento IVA:

- ☐ la prestazione risulta essere **territorialmente non rilevante ai fini IVA** in quanto immobile situato all'estero;
- ☐ il **soggetto prestatore** (ITA) delle prestazioni di servizi **deve nominare un rappresentante fiscale in Austria** o **identificarsi direttamente** così da poter assolvere agli obblighi IVA.

SERVIZI BENI IMMOBILI

ESEMPIO 4

Una **società americana** esegue il restauro di un **immobile a Venezia** per conto di una **società svizzera**, proprietaria dell'immobile, ma priva di stabile organizzazione in Italia.



In tal caso, la prestazione di servizi risulta essere soggetta al seguente trattamento IVA:

- ☐ la prestazione risulta essere **territorialmente rilevante** ai fini IVA, in quanto l'immobile è situato in Italia;
- ☐ il soggetto committente (CH) a sua volta non è soggetto IVA in Italia, motivo per cui per poter adempiere a tutti gli obblighi previsti dal DPR 633/72, il prestatore **deve procedere alla nomina di un rappresentante fiscale** in Italia.

TRASPORTO PASSEGGERI

ESEMPIO 1

Una società svizzera (CH) esegue trasporto di passeggeri da Milano a Palermo.



In tal caso, la prestazione di servizi risulta essere soggetta al seguente trattamento IVA:

- ☐ la prestazione risulta essere **territorialmente rilevante in Italia** in applicazione della lett. b) art. 7-*quater* → luogo di inizio del trasporto in ITA;
- ☐ il soggetto prestatore deve procedere alla nomina di un rappresentante fiscale in ITA per addebitare l'IVA ai passeggeri.

TRASPORTO PASSEGGERI

ESEMPIO 2

Una società italiana esegue trasporto di passeggeri da Milano a Parigi.



In tal caso, la prestazione di servizi risulta essere soggetta al seguente trattamento IVA:

- ☐ la prestazione risulta essere **territorialmente rilevante in Italia** in applicazione della lett. b) art. 7-*quater* per la parte di trasporto effettuata in ITALIA → che sarà comunque **non imponibile art. 9 co. 1 n. 1 DPR 633/72**;
- ☐ la parte di trasporto effettuata in **territorio non nazionale** la stessa sarà **FUORI CAMPO IVA**.

TRASPORTO PASSEGGERI

ESEMPIO 3

Una società italiana esegue trasporto di passeggeri da Vienna a Berlino.




In tal caso, la prestazione di servizi risulta essere soggetta al seguente trattamento IVA:

- ☐ la prestazione risulta essere **FUORI CAMPO IVA** in Italia.

INTERMEDIAZIONI SU BENI MOBILI

ESEMPIO 1

Agente italiano esegue dei servizi di intermediazione a favore della società Beta S.r.l. Le operazioni intermedie – operazione principale – risultano essere cessioni di beni nel territorio nazionale e nel territorio comunitario.




In tal caso, la prestazione di servizi risulta essere soggetta al seguente trattamento IVA:

- ☐ la prestazione risulta essere **territorialmente rilevante in Italia** in applicazione della lett. a) art. 7-ter,
- ☐ l'agente italiano emette fattura con IVA nazionale per entrambe le operazioni intermedie.

INTERMEDIAZIONI SU BENI MOBILI

ESEMPIO 2

Agente italiano esegue dei servizi di intermediazione a favore della società Beta S.r.l. Le operazioni intermedie – operazione principale – risultano essere cessioni di beni all'esportazione.




In tal caso, la prestazione di servizi risulta essere soggetta al seguente trattamento IVA:

- ☐ la prestazione risulta essere **territorialmente rilevante in Italia** in applicazione della lett. a) art. 7-ter,
- ☐ l'agente italiano emette fattura senza applicazione dell'iva in regime di non imponibilità ex art. 9 co .1 n. 7 DPR 633/72.

INTERMEDIAZIONI SU BENI MOBILI

ESEMPIO 3

Agente italiano esegue dei servizi di intermediazione a favore della società Beta S.r.l.
Le operazioni intermedie – operazione principale – risultano essere cessioni di beni esistenti all'estero → estero su estero




In tal caso, la prestazione di servizi risulta essere soggetta al seguente trattamento IVA:

- ☐ la prestazione risulta essere **territorialmente rilevante in Italia** in applicazione della lett. a) art. 7-ter;
- ☐ l'agente italiano emette fattura senza applicazione dell'IVA in regime di non imponibilità ex art. 9 co. 1 n. 7 DPR 633/72.

INTERMEDIAZIONI SU BENI MOBILI

ESEMPIO 4

Agente non residente (UE o Extra UE) esegue dei servizi di intermediazione a favore della società Beta S.r.l. Le operazioni intermedie – operazione principale – risultano essere cessioni di beni all'interno del territorio nazionale e intracomunitario




In tal caso, la prestazione di servizi risulta essere soggetta al seguente trattamento IVA:

- ☐ la prestazione risulta essere **territorialmente rilevante in Italia** in applicazione della lett. a) art. 7-ter;
- ☐ il committente italiano emette autofattura/integrazione ex artt. 17 co. 2, con applicazione dell'IVA nazionale + INTRA (per UE).

INTERMEDIAZIONI SU BENI MOBILI

ESEMPIO 5

Agente non residente (UE o Extra UE) esegue dei servizi di intermediazione a favore della società Beta S.r.l. Le operazioni intermedie – operazione principale – risultano essere cessioni di beni all’esportazione.




In tal caso, la prestazione di servizi risulta essere soggetta al seguente trattamento IVA:

- ☐ la prestazione risulta essere **territorialmente rilevante in Italia** in applicazione della lett. a) art. 7-ter;
- ☐ il committente italiano emette autofattura/integrazione senza applicazione dell’IVA in regime di non imponibilità ex art. 9 co. 1 n. 7 DPR 633/72.

INTERMEDIAZIONI SU BENI MOBILI

ESEMPIO 6

Agente non residente (UE o Extra UE) esegue dei servizi di intermediazione a favore della società Beta S.r.l. Le operazioni intermedie – operazione principale – risultano essere cessioni di beni esistenti all'estero → estero su estero



In tal caso, la prestazione di servizi risulta essere soggetta al seguente trattamento IVA:

- ☐ la prestazione risulta essere **territorialmente rilevante in Italia** in applicazione della lett. a) art. 7-ter;
- ☐ il committente italiano emette autofattura/integrazione senza applicazione dell'iva in regime di non imponibilità ex art. 9 co. 1 n. 7 DPR 633/72.

INTERMEDIAZIONI SU BENI MOBILI

ESEMPIO 7

Agente italiano esegue dei servizi di intermediazione a favore di soggetti passivi non residenti (UE o Extra UE). Le operazioni intermedie – operazione principale – risultano essere sia cessioni interne (ITA) sia di importazione sia di esportazione.




In tal caso, la prestazione di servizi risulta essere soggetta al seguente trattamento IVA:

- ☐ la prestazione risulta essere **NON territorialmente rilevante in Italia** in applicazione della lett. a) art. 7-ter;
- ☐ l'agente italiano emette fattura fuori campo IVA → il regime di non imponibilità ex art. 9 co. 1 n. 7 non viene considerato in quanto l'operazione non è territorialmente rilevante in Italia.

TRASPORTO PERSONE
(ACQUISTO BIGLIETTI AEREI DA NON RESIDENTI NEL
B2B)

Rilevanza territoriale
trasporto passeggeri




In proporzione alla distanza percorsa nel
territorio dello Stato (art. 7-quater lett. b)

C.M. 37/E/2011 3.1.3

Conferma prassi ante riforma 2010


Trasporto marittimo
internazionale
passeggeri



Quota forfettaria territorialmente
rilevante in Italia = **5%** di ogni singolo
intero trasporto

(R.M. 22/420390 del 7/3/1980)

Trasporto aereo
internazionale
passeggeri



Quota forfettaria territorialmente
rilevante in Italia = **38%** dell'intero
tragitto del singolo volo




(R.M. 89/E del 23/4/1997)

N.B. Per tratta territoriale vale trattamento non imponibile ai sensi art. 9 n. 1 per trasporti eseguiti in dipendenza di un unico contratto.

Esempio: acquisto viaggio aereo nazionale da prestatore non residente

Il caso

La ditta ALFA acquista tramite internet, pagando con carta di credito, i biglietti aerei per il **viaggio da Venezia a Palermo** della BETA JET con sede in Svizzera (**CH**); il costo complessivo pagato direttamente alla compagnia è di € 90.

Prestazione	Prestatore	Committente	Rilevanza territoriale
 Trasporto persone da Venezia a Palermo	 Operatore CH	 Operatore IT	Italia per l'intera tratta Art. 7-quater co.1/c






La ditta ALFA (committente nazionale) dovrà porre in essere i seguenti adempimenti:

- con riferimento agli € 90 pagati alla BETA JET (CH), emissione di autofattura ai sensi dell'art. 17, c.2, del DPR n. 633/72 applicando l'Iva nazionale (10%) ed effettuazione della doppia registrazione vendite/acquisti **senza poter però portare in detrazione l'imposta a norma dell'art. 19-bis1, lett. e) del DPR 633/72;**

Esempio: acquisto viaggio aereo internazionale tramite internet (1/3)

Il caso

La ditta ALFA acquista tramite internet, pagando con carta di credito, i biglietti aerei per il **viaggio da Venezia a Parigi** (Francia) della JET SKY con sede in Inghilterra; il costo complessivo è così suddiviso: **€ 100** per il biglietto fatturato dalla JET SKY; **€ 15** di commissione pagata all'agenzia lussemburghese FLY359 e dalla medesima fatturata per l'intermediazione effettuata in nome e per conto della ALFA.

Prestazione	Prestatore	Committente	Rilevanza territoriale	
Trasporto persone da Venezia a Parigi 	Operatore GB 	Operatore IT 	Tratta forfettaria Italiana 38% Tratta forfettaria extra territoriale 62% Art. 7-quater c. 1/b e C.M. 29.07.2011, n. 37/E	Integrazione art. 17 co.2 per € 38 (100 x 38%) n.i. art. 9 co1. n.1
Intermediazione relativa al trasporto di cui sopra	Operatore LU 	Operatore IT 	Italia (Paese del committente soggetto passivo) Art. 7-ter c.1/a	Integrazione ex art. 17 co.2 per € 15 n.i. art. 9 co.1 n.7

COMMERCIO ELETTRONICO

CONCETTI NORMATIVI

FONTE COMUNITARIA



**COMUNICAZIONE DELLA
COMMISSIONE EUROPEA N. 157
DEL 1997**

**SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
COMMERCIALI PER VIA
ELETTRONICA**


FONTE NAZIONALE



**DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO
1998, N. 114 + CIRCOLARE N.
3487/C MINISTERO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO**

**RECEPIMENTO DELLA
COMUNICAZIONE CE**

TIPOLOGIA DI COMMERCIO ELETTRONICO



ANCHE MEDIANTE **CENTRI COMMERCIALI TELEMATICI** (CLOUD BASED – INTERNET SERVICE PROVIDER, QUALI AMAZON O EBAY) – NO COMUNICAZIONI A MEZZO MAIL

TIPOLOGIA DI E-COMMERCE - FISCALE

COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO



TUTTE LE FASI DELLA
TRANSAZIONE AVVENGONO ON
LINE:

- ORDINE;
- PAGAMENTO;
- **CONSEGNA.**

CESSIONE DI «BENI» DIGITALI
PRESTAZIONI DI SERVIZI → DIR.
2006/112/CE E R.M. 274/E/2008

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO



L'ORDINE, ED EVENTUALMENTE IL
PAGAMENTO, SONO EFFETTUATI
ON LINE, MENTRE IL BENE VIENE
SPEDITO FISICAMENTE
ALL'ACQUIRENTE

ASSIMILATO ALLA VENDITA PER
CORRISPONDENZA → **CESSIONI DI
BENI**

SI COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

**ALLEGATO II DIR. 2006/112/CE + ALLEGATO I REG. UE 282/2001 POST
MODIFICA REG. ESECUZ. UE 1042/2013**



- **FORNITURA DI SITI WEB E WEB-HOSTING, GESTIONE A DISTANZA DI PROGRAMME E ATTREZZATURE;**
- **FORNITURA DI SOFTWARE E RELATIVO AGGIORNAMENTO;**
- **FORNITURA DI IMMAGINI, TESTI E INFORMAZIONI;**
- **FORNITURA DI MUSICA, FILM, GIOCHI O PROGRAMMI;**
- **FORNITURA DI PRESTAZIONI DI INSEGNAMENTO A DISTANZA**

**ART. 7 PAR. 1 REG. UE 282/2011 → INTERVENTO UMANO LIMITATO O
NULLO**


NO COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

ART. 7 PAR. 3 REG. UE 282/2011



- **SERVIZI RADIODIFFUSIONE ,TELEVISIONE E TELECOMUNICAZIONE;**
- **CD, DISCHETTI E SUPPORTI FISICI ANALOGHI;**
- **MATERIALE STAMPATO, COME LIBRI, BOLLETTINI, GIORNALI E RIVISTE;**
- **I SERVIZI DI PROFESSIONISTI CHE FORNISCONO CONSULENZE TRAMITE MAIL;**
- **SERVIZI DI INSEGNAMENTO FORNITI DA UN INSEGNANTE ATTRAVERSO WEB;**
- **SERVIZI DI RIPARAZIONE MATERIALE OFF LINE DELLE APP. INFORMATICHE;**
- **SERVIZI DI CONSERVAZIONE DEI DATI;**
- **SERVIZI DI HELPDESK TELEFONICO;**
- **SERVIZI DI CONSERVAZIONE DEI DATI OFF LINE;**
- **PRENOTAZIONE DI HOTEL, AUTONOLEGGIO, RISTORAZIONE, VOLI, MOSTRE.**

COMMERCIO ELETTRONICO IN BASE AI SOGGETTI



L'IVA NEL COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

INQUADRAMENTO AI FINI IVA

COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO



PRESTAZIONI DI SERVIZI DIR. 2006/112/CE E RM 274/2008

NEI RAPPORTI B2B = PRESTAZIONI DI
SERVIZI «GENERICI» 7-TER DPR
633/72 = LUOGO DI UBICAZIONE
DEL COMMITTENTE

NEI RAPPORTI B2C = PRESTAZIONI DI
SERVIZI 7-SEXIES DPR 633/72 =
LUOGO DI UBICAZIONE DEL
COMMITTENTE PRIVATO
CONSUMATORE

COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO B2C

DEFINIZIONI CM 22/E/2016

COMMITTENTE PRIVATO

**SOGGETTO CHE NON HA FORNITO LA P.IVA
O CON P.IVA MA NON ISCRITTO VIES**


LUOGO DI STABILIMENTO

**LUOGO IN CUI LA PF HA LA SUA RESIDENZA
ABITUALE (AD ESEMPIO SERVIZIO *WI-FI*,
RESIDENZA=LUOGO DI EROGAZIONE)**

**SERVIZI FORNITI PER VIA
ELETTRONICA**

ART. 7 PAR. 1 REG. UE 282/2011

COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO B2C



COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO B2C

ASPETTI OPERATIVI – IT (P.IVA) EROGA A IT (PRIVATO)

1

OPERAZIONE TERRITORIALMENTE RILEVANTE IN ITALIA

2

NON SUSSISTE OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA (SE NON RICHIESTA DAL CLIENTE), NE' SCONTRINO O RICEVUTA FISCALE

3

OBBLIGO DI ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI EX ART. 24 DPR 633/72

COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO B2C

ASPETTI OPERATIVI – IT (P.IVA) EROGA A UE (PRIVATO)

- 1** OPERAZIONE TERRITORIALMENTE RILEVANTE NELLO STATO UE DEL COMMITTENTE
- 2** NOMINA DI UN RF – IDENTIFICAZIONE DIRETTA – STABILE ORGANIZZAZIONE – SISTEMA MOSS
- 3** NO OBBLIGO INTRASTAT
NO ISCRIZIONE AL VIES
- 4** OBBLIGO DI CERTIFICARE L'OPERAZIONE CON FATTURA, SALVE LE ESCLUSIONI PREVISTE PER ALCUNI PAESI

COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO B2C

ASPETTI OPERATIVI – IT (P.IVA) EROGA A EXTRAUE (PRIVATO)

1

**OPERAZIONE TERRITORIALMENTE RILEVANTE NELLO STATO EXTRAUE DEL
COMMITTENTE**

2

NOMINA DI UN RF

REGIME MOSS

D.LGS. N. 42/2015



**REGIME OPZIONALE CHE CONSENTE DI ACCENTRARE GLI OBBLIGHI DI
DICHIARAZIONE E DI VERSAMENTO DELL'IVA IN CAPO AD UNA SOLA PARTITA IVA**

IL FORNITORE EVITA DI DOVERSI IDENTIFICARE IN TUTTI I PAESI UE DI CONSUMO

APPLICABILE PER I SERVIZI ELETTRONICI RESI

REGIME MOSS

APPLICAZIONE

**IMPRESE CON SEDE IN UN PAESE
UE**

**IMPRESE CON SEDE IN UN PAESE
EXTRA-UE, CON UNA O PIU' SO
NELLA UE**

L'OPZIONE HA EFFETTO PER L'INTERA UE

**ATTRAVERSO LA PARTITA IVA IN POSSESSO , GLI OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE E DI
VERSAMENTO DELL'IVA SONO ADEMPIUTI ESCLUSIVAMENTE NEL PAESE UE DI
STABILIMENTO**

REGIME MOSS

PROVV. AGENZIA ENTRATE 30.9.2014 N. 122854



**PROCEDURA TELEMATICA DI REGISTRAZIONE PER LE IMPRESE ITALIANE ED
EXTRACOMUNITARIE**


PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA (ART. 2, PAR. 3, REG. UE 967/2012)

**PRESENTAZIONE DR TRIMESTRALE
IN FORMA TELEMATICA**

**VERSAMENTO DELL'IVA A DEBITO
20.4 – 20.7 – 20.10 – 20.1**

L'IVA NEL COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

TIPOLOGIE DI OPERAZIONI



ACQUISTI *ONLINE* DA CEDENTE ESTERO




LA FATTURA DI VENDITA DEVE RIPORTARE SEMPRE I DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO TEDESCO

→ **CM 21/E/2015 NON SONO SUFFICIENTI I SOLI DATI DEL RF IN ITALIA**




LA FATTURA DI VENDITA PUO' CONTENERE ANCHE I SOLI DATI DEL RF IN ITALIA, ESSENDO UN'OPERAZIONE DA «AUTOFATTURA»

B2B ACQUISTI/CESSIONI INTRA *ONLINE* DI BENI



B2B ACQUISTI/CESSIONI DI BENI – MINIMI/FORF.




CONTRIBUENTE	ACQUISITO	VENDITA
MINIMO (D.L. 98/2011)	VIES + INTEGRAZ. FATT. + VERS. IVA ENTRO 16 MESE SUCC.	OP. INTERNA SENZA RIVALSA – NO INTRASTAT
FORFETARIO (L. 190/2014)	SE ACQ. < € 10.000 ANNO PREC. NO VIES NO INTRASTAT	OP. INTERNA SENZA RIVALSA – NO INTRASTAT
	SE ACQ. > € 10.000 ANNO PREC. SI VIES + REVERSE + VERS. IVA + INTRA	

B2B ACQUISTI DI BENI –FORF. - ESEMPIO



CONTRIBUENTE	ACQUISITO	ADEMPIMENTI
MINIMO/FORFETARIO NO VIES	FATTURA CON IVA DE 19%	NESSUNO
MINIMO/FORFETARIO SI VIES	FATTURA SENZA IVA DE	APPLICAZIONE REVERSE + VERSAMENTO IVA 22% ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO + INTRASTAT


B2C ACQUISTI/CESSIONI




1. ACQUIRENTE UN PRIVATO CONSUMATORE → CONS. FINALE (RM 39/2005)
2. TRASPORTO A CURA DEL CEDENTE/TERZI PER SUO CONTO (RM 39/2005 + RM 20/2006)

PAESE DEL SOGGETTO CEDENTE P.IVA	PAESE DEL CESSIONARIO PRIVATO	TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	NORMA DI RIF.
IT	IT	REGOLE IVA ITA	ARTT. 2-7 DPR 633/72
	UE	DICIPLINA VENDITE A DISTANZA	ART. 41 DL 331/93
	EX	REGOLE IVA ITA/ESPORTAZIONE	ART 8 DPR 633/72
UE	IT	DICIPLINA VENDITE A DISTANZA	ART 40 DL 331/93
EX	IT	IMPORTAZIONE	ART 67 DPR 633/72

CESSIONI B2C A PRIVATI UE



CESSIONI B2C A PRIVATI UE



CESSIONI B2C A PRIVATI UE – LE SOGLIE

Stato membro	Soglia	Stato membro	Soglia
Austria	35.000 €	Svezia	320.000 SEK
Belgio	35.000 €	Finlandia	35.000 €
Olanda	100.000 €	Cipro	35.000 €
Danimarca	280.000 DKK	Estonia	35.000 €
Germania	100.000 €	Lettonia	35.000 €
Grecia	35.000 €	Lituania	125.000 LTL
Spagna	35.000 €	Malta	35.000 €
Francia	100.000 €	Polonia	160.000 PLN
Irlanda	35.000 €	Repubblica Ceca	1.140.000 CZK
Italia	35.000 €	Slovacchia	35.000 €
Lussemburgo	100.000 €	Slovenia	35.000 €
Portogallo	35.000 €	Ungheria	35.000 €
Gran Bretagna	70.000 GBP	Bulgaria	70.000 BGN
Romania	118.000 RON	Croazia	270.000 HRK

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_comunity/index_en.htm

CESSIONI B2C A PRIVATI UE - ESEMPIO

SOGGETTO PASSIVO IVA ITALIANO CEDE BENI, PRESENTI IN ITALIA, *ONLINE*:

- A PRIVATI DELL'AUSTRIA PER UN AMMONTARE SUPERIORE AD € 35.000;
- A PRIVATI DEL BELGIO PER UN AMMONTARE DI € 20.000.

**CESSIONI A PRIVATI IN AUSTRIA
OPERAZIONI RILEVANTI IN AUSTRIA
OPERAZIONE NON IMPONIBILE IN ITALIA**

**CESSIONI A PRIVATI IN BELGIO
OPERAZIONI RILEVANTI IN ITALIA**

**POSSIBILITA' DI OPZIONE PER NON
IMPONIBILITA'**



**IDENTIFICAZIONE O NOMINA DI UN RF AI
FINI IVA IN AUSTRIA**

VO10
CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A
CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA
E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)

	BE	DE	DK	EL	ES	FR	GB	IE	LU	NL	PT	SM	AT	FI	SE
Opzioni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
Revoche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			

VO11

CESSIONI B2C A PRIVATI UE – ASPETTI PRATICI

**CESSIONE CON OPZIONE NON IMP.
O SOPRA SOGLIA**

**OPERAZIONE NON IMPONIBILE IN ITA –
OP. INTRA UE, EX ART. 41 DL 331/93, AL
PROPRIO RF (CM 13-VII-15-464/1994)**


**FATTURA EMESSA DA RF = IVA DEL PAESE
DI DESTINO**

**SUPERAMENTO DELLA SOGLIA IN
CORSO D'ANNO**

**VALIDITA' DELLA DISCIPLINA APPLICATA
SINO A QUEL MOMENTO**

**OBBLIGO DI NOMINA DI RF = IVA DEL
PAESE DI DESTINO**

SUPERAMENTO SOGLIA - ESEMPIO

- ANNO 2015 VENDITE A DISTANZA SOTTO SOGLIA
 - ANNO 2016 VENDITE A DISTANZA SOPRA SOGLIA DAL MESE DI SETTEMBRE → DA TALE VENDITA REGIME DI NON IMPONIBILITA'
 - ANNO 2017 VENDITE SOTTO SOGLIA, MA SI APPLICA COMUNQUE LA TASSAZIONE A DESTINO IN QUANTO NELL'ANNO PRECEDENTE ERA STATA SUPERATA LA SOGLIA
 - ANNO 2018 VENDITE SOTTO SOGLIA, IL CONTRIBUENTE RITORNA NATURALMENTE AD APPLICARE LA TASSAZIONE NEL PAESE DI ORIGINE (SALVO OPZIONE).
- 

L'EVENTUALE OPZIONE PER LA TASSAZIONE A DESTINO E' VINCOLANTE PER L'ANNO DI ESERCIZIO E PER I DUE SUCCESSIVI (PERMANENZA MINIMA PER TRE ANNI)

CESSIONI B2C A EXTRA-UE




OPERAZIONE DI ESPORTAZIONE EX ART. 8, CO. 1 D.P.R. 633/72:

- FUORIUSCITA DELLA MERCE DA UE
- POSSIBILITA' DI NON DOCUMENTARE L'OP. CON FATTURA, MA CONSIGLIATA → RICHIESTA IN DOGANA
- DAE (DOC. ACCOMPAGNAMENTO ESPORTAZIONE) + MRN

ESPORTAZIONI A MEZZO POSTA: I BENI DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DAI MODULI CN22 O CN23 A SECONDA DEL VALORE DICHIARATO

CESSIONI DA EXTRA-UE A IT



COMM. Elett. Indiretto e *SERVICE PROVIDER*



TERRITORIALITA' DELLE OPERAZIONI CON ISP

CONDIZIONE: IL TRASPORTO DEI BENI

TRASPORTO BENI IN ALTRO PAESE
PRIMA DELLA CESSIONE
(TRASF. IN UN DEPOSITO DELL'ISP)

TRASPORTO BENI IN ALTRO PAESE
IN FUNZIONE DELLA CESSIONE

NO TRASF. PROPRIETA'

OP. VERSO P.IVA
UE

OP. VERSO
PRIVATO


SI TRASF. DA ITA AD ALTRO UE

CESSIONE
INTRACOMUNIT
ARIA EX ART. 41
CO. 1 LETT. A)

VENDITE A
Distanza

CESSIONE INTRA ASSIMILATA EX
ART. 41, CO. 2 LETT. C)

COMMERCIO ELETTRONICO *DROPSHIPPING*



NOVITA' DAL 2019/2021 (?)

DIRETTIVA 2455/2017/CE MODIFICATIVA DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE

**2019
COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO**

**NUOVA SOGLIA UNICA DI € 10.000
PER TUTTI GLI STATI MEMBRI**

**OPERAZIONI SOTTO SOGLIA CON
APPLICAZIONE DELLE NORME DELLO
STATO MEMBRO DEL FORNITORE**

**2021
COMMERCIO ELETTRONICO
INDIRETTO**

ELIMINAZIONE DELLE SOGLIE

**MOSS O ENTRO 10.000 IVA PAESE DEL
FORNITORE**